

La società in accomandita semplice

Nozione

La società in accomandita semplice è la terza e ultima tipologia di società di persone ed è disciplinata dal Capo IV, del Titolo V, Libro V, dall'**art. 2313 all'art. 2324** del codice civile.

Tale tipo di società è, data la sua natura, molto simile alla società in nome collettivo, ma si differenzia per la presenza di due particolari categorie di soci: i soci accomandatari e i soci accomandanti. I primi, secondo il disposto dell'art. 2313 c.c., rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali, i secondi, invece, rispondono limitatamente alla quota conferita.

La società in accomandita semplice risulta, quindi, alla stregua di un tipo di società ibrido tra quelle di persone, in cui la responsabilità dei soci è illimitata e solidale, e quelle di capitali, in cui la responsabilità dei soci è limitata alla quota di capitale conferito.

Agli accomandanti, spetta una limitata partecipazione alla gestione della società tranne in determinati casi ovvero quando è previsto dall'atto costitutivo. L'amministrazione della società in accomandita semplice spetta, in via esclusiva, ai soci accomandatari.

La società in accomandita semplice è costituita attraverso un contratto di società così come previsto per la società in nome collettivo in cui, però, le parti devono indicare specificatamente chi copre il ruolo di socio accomandatario e chi, invece, quello di accomandante.

L'**atto costitutivo** deve essere **depositato presso l'ufficio del registro delle imprese** della provincia in cui ha sede la società. Il mancato deposito da parte degli amministratori ovvero del notaio, non comporta l'invalidità della società, ma solo la sua irregolarità, la cui disciplina è analoga a quella dettata per la società in nome collettivo irregolare. L'atto costitutivo, inoltre, deve contenere la ragione sociale sotto cui, in base all'**art. 2314 c.c.**, la società agisce. La ragione sociale deve contenere il nome di almeno uno dei soci accomandatari e l'indicazione della tipologia di società.

Con il secondo comma dell'**art. 2314 c.c.** il legislatore ha sancito che il socio accomandante risponde solidalmente e illimitatamente insieme agli accomandatari, di fronte ai terzi, per le obbligazioni sociali se acconsente all'introduzione del proprio nome nella ragione sociale.

I soci accomandatari

I **diritti e gli obblighi dei soci accomandatari** sono disciplinati dall'**art. 2318 c.c.** in base al quale vengono attribuiti tutti i diritti e gli obblighi dettati per i soci della società in nome collettivo. Infatti questi soci, e solo a loro (salvo talune eccezioni), è attribuita, in base al secondo comma dell'**art. 2318 c.c.**, l'amministrazione della società.

I soci accomandatari, analogamente a quanto disposto per i soci della s.n.c., non possono esercitare, senza il consenso degli altri soci, una attività, per conto proprio o altrui, concorrente a quella società di cui sono soci accomandatari.

Il socio accomandatario risponde solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali e anche se subentra in un secondo momento, per quelle sorte nel periodo antecedente al proprio ingresso nella società.

I soci accomandanti

La disciplina dei soci accomandanti è disciplinata dall'**art. 2320 c.c.** Anche **ai soci accomandanti vengono riconosciuti determinati diritti e determinati doveri**, sia pure in misura notevolmente e naturalmente ridotta rispetto a quelli dei soci accomandatari.

Il socio accomandante svolge un ruolo delicato per la nomina e la revoca degli amministratori di cui all'**art. 2319 cc.** Se la nomina avviene con atto separato dall'atto costitutivo, i soci accomandanti, unitamente agli accomandatari, hanno il diritto di nominare e revocare gli amministratori con la maggioranza dei consensi degli stessi soci accomandanti, mentre i soci accomandatari devono esprimere il loro consenso in modo univoco. Laddove, l'amministratore fosse stato nominato nell'atto costitutivo, è richiesto, per la revoca, il parere favorevole di tutti i soci, accomandatari e accomandanti. Il socio accomandante può, in ogni caso, chiedere che la revoca per giusta causa degli amministratori, in via giudiziale, così come previsto dall'**art. 2259, terzo comma c.c.**

I soci accomandanti possono compiere atti di amministrazione e trattare ovvero concludere affari in nome della società solo in forza di una procura speciale per i singoli affari. Gli accomandanti possono anche essere soggetti al procedimento di esclusione dalla società, così come stabilito dall'**art. 2286 c.c.**

Al socio accomandante viene imposto il c.d. **divieto di immistione** che riguarda non solo gli atti di amministrazione esterna, ma anche gli atti di amministrazione interna. Infatti i soci accomandanti non possono intervenire in modo autorevole e determinante sulle decisioni degli amministratori,

ma solo, se previsto dall'atto costitutivo, dare autorizzazioni e pareri per specifiche operazioni, sotto la sorveglianza degli amministratori. Il socio accomandante che viola il divieto di immistione non diventa un socio accomandatario, pur rispondendo solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali, e quindi soggetto anche a fallimento insieme alla società. In particolare, la perdita del beneficio della responsabilità limitata è solo nei confronti dei terzi, avendo il socio accomandante sempre la possibilità di rivalersi verso la società e i soci accomandatari, qualora sia costretto a pagare personalmente per i debiti sociali. Non vale però l'effetto opposto.

La società resta obbligata per i debiti contratti dal socio accomandante solo se contratti in forza di una procura ovvero previa ratifica degli amministratori.

I soci accomandanti, in base all'**art. 2320 c.c.** godono di particolari diritti e poteri: essi possono prestare la loro opera, sotto la direzione degli amministratori, all'interno della società e possono compiere atti di ispezione e controllo sull'operato degli amministratori. Inoltre, è dato loro il diritto di avere comunicazione una volta l'anno del bilancio e del conto profitti e perdite, accertandosi della loro esattezza mediante confronto con i libri e altri documenti sociali.

Inoltre i soci accomandanti, in base all'**art. 2321 c.c.**, non sono tenuti alla restituzione degli utili che abbiano riscosso in buona la in base alle risultanze del bilancio annuale redatto dagli amministratori e regolarmente approvato.

Trasferimento della quota sociale

La disciplina del trasferimento della quota sociale è dettata dall'**art. 2322 c.c.**, in cui è fatto riferimento alla partecipazione del socio accomandante. La limitazione di responsabilità, per i soci accomandanti, comporta una mancanza di *intuitus personae*, prevedendo, in tal modo, una procedura assai più snella rispetto al trasferimento della quota del socio accomandatario.

La quota del socio accomandante è liberamente trasferibile per causa di morte degli eredi, senza alcun consenso dei soci superstiti. Laddove il trasferimento avvenisse per atto tra i vivi, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, il trasferimento produce effetti con il consenso dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale, computandosi nel calcolo, ovviamente, sia ai soci accomandatari che i soci accomandanti.

Diversa disciplina, invece, è dettata per il trasferimento della quota dei soci accomandatari. Per tali soci, se l'atto costitutivo nulla dispone, deve essere rispettata la disciplina relativa ai soci della società in nome collettivo: la partecipazione è validamente trasferita se vi è il consenso unanime dei soci ovvero, nell'ipotesi di causa di morte, il consenso anche degli eredi.

Scioglimento e liquidazione della società

La società in accomandita semplice si scioglie, secondo l'**art. 2323 c.c.**, oltre che per le cause previste per la società semplice e la società in nome collettivo, anche nelle ipotesi in cui non venga nel termine di sei mesi ripristinata la presenza sia degli accomandanti sia degli accomandatari.

Se vengono meno i soci accomandanti, la società prosegue normalmente lo svolgimento della propria attività, attraverso l'amministrazione posta in essere dagli accomandatari. Superati i sei mesi, tali soci si trovano di fronte a una duplice scelta: sciogliere la società oppure trasformarla in società in nome collettivo.

Se viene meno la presenza dei soci accomandatari, i soci accomandanti possono continuare, sempre per un tempo limite di sei mesi, l'attività della società limitatamente al compimento di atti non eccedenti l'ordinaria amministrazione, attraverso la nomina di un amministratore provvisorio. L'amministratore provvisorio, che potrebbe anche essere un socio accomandante, non diventa accomandatario e non risponde illimitatamente per le obbligazioni sociali, purché non ecceda l'ordinaria amministrazione.

Non ricostituendosi la pluralità delle categorie di soci si avvia la procedura di liquidazione alla quale si applica la disciplina già incontrata per la società in nome collettivo.

Nel caso, poi, non si avviasse la procedura di liquidazione, la s.a.s. sarà sottoposta alla disciplina della s.n.c. irregolare.

Avvenuta la cancellazione, se i creditori non dovessero risultare totalmente soddisfatti, possono soddisfarsi sui soci accomandanti, ma solamente per la parte loro spettante a titolo di quota di liquidazione, così come indicato dall'ultimo articolo del codice civile che disciplina le società di persone, l'**art. 2324 c.c.**

La società in accomandita semplice irregolare

L'**art. 2317 c.c.** prevede l'ipotesi di **mancata registrazione della società presso il registro delle imprese** disciplinando, in tal modo, la fattispecie della società in accomandita semplice irregolare. Malgrado la mancata registrazione, restano immutate le responsabilità dei soci accomandanti e quelle dei soci accomandatari, per cui i primi rispondono sempre limitatamente alla quota conferita, a meno che non abbiano partecipato alle operazioni sociali.

La mancata registrazione, quindi, non comporta la nullità del contratto sociale, avendo sempre validità il divieto di immistione per i soci accomandanti, ma con forza più pregnante in quanto a carattere assoluto.

L'art. 2317 c.c., al primo comma, fa un esplicito richiamo alla disciplina dettata per la s.n.c. irregolare modificata solo dalla esistenza dei due tipi di soci aventi responsabilità diverse.

Roberto Conforto